

LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE DELLA PERSONA, DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

Composta dai signori magistrati:

Dott. Concetta Pappalardo

Presidente est.

Dott. Marcella Celesti

Consigliere

Dott. Antonella Romano

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1868/2016 R.G., promossa

DA

██████████ ██████████ (Pakistan) ██████████

elettivamente domiciliato in Viagrande, Via Roma n. 32, presso lo studio dell'avv. Riccardo Campochiaro, che lo rappresenta e difende per mandato in atti, ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 22/11/2016;

APPELLANTE

NEI CONFRONTI

MINISTERO DELL'INTERNO (Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato, elettivamente domiciliato in Catania via Vecchia Ognina 149

-APPELLATO



CON L'INTERVENTO DEL P.G.

FATTO E DIRITTO

Con atto di appello depositato il 6/12/2016 e tempestivamente notificato ~~Massimiliano~~ ha impugnato l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c. in data 4.11.2016, comunicata il 10/11/2016, con la quale è stato respinto il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di riconoscimento del diritto alla protezione internazionale da parte della Commissione Territoriale di Siracusa.

Il reclamante censura il provvedimento impugnato chiedendo il riconoscimento del diritto soggettivo alla protezione sussidiaria ex art. 14 e ss. d.lgs. 251/2007 ed, in subordine, alla protezione umanitaria.

Si e' è costituito il Ministero convenuto che ha chiesto il rigetto dell'appello.

All'udienza del 22 febbraio 2018, sentito il P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, ed il reclamante che ha insistito nei motivi d'appello, la causa è stata posta in decisione.

Nel merito l'appello è, a parere della Corte, parzialmente fondato.

Rileva, innanzitutto, la Corte che il richiedente ha dichiarato di provenire dal Punjab, regione del Pakistan.

Secondo quanto allegato dall'appellante, egli non si occupava



di politica e lavorava come elettricista; chiamato a effettuare una riparazione a domicilio egli conobbe una donna che successivamente aiuto' a fuggire dal marito violento e con cui intrattenne una relazione adulterina; la ragazza, rimasta incinta, venne uccisa da soggetti rimasti sconosciuti e lui decise di fuggire dal paese temendo di esser arrestato per adulterio e temendo di esser ucciso dal marito della donna (cfr. verbale delle dichiarazioni davanti alla Commissione).

Ciò premesso, si osserva che il racconto del richiedente deve essere valutato secondo i criteri dati dall'art. 3 del D.lvo 251/2007. L'esame della domanda di protezione internazionale è effettuato su base individuale e prevede la valutazione: a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari del Paese d'origine e relative modalità di applicazione; b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha già subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi; c) della situazione individuale e delle circostanze personali del richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'età, al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del richiedente, gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave; d) dell'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività



espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese; e) dell'eventualità che, in considerazione della documentazione prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui potrebbe dichiararsi cittadino.

Alla stregua di tali criteri il racconto del richiedente appare credibile.

Cio' posto, osserva la Corte che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, dalle piu' recenti informazioni sul paese d'origine risulta che l'adulterio e' punito come reato in Pakistan ma non sono piu' previste la pena di morte o la lapidazione.

Invero, dal 2006 sono in vigore gli emendamenti alle legge sull'adulterio voluti dal Presidente Musharraf in base ai quali l'adulterio e punito con la detenzione sino a cinque anni e con una multa di 10.000 rupie.

Non sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 14 lett. a) del decreto citato.

Va, altresì, osservato che, come correttamente osservato dal Tribunale la minaccia che teme l'appellante correlata alla possibile vendetta da parte del marito della donna, costituisce un rischio proveniente da una persona e che nel paese di provenienza vi e' un sistema legislativo e di governo funzionante, cui l'appellante puo' rivolgersi a sua tutela

Non puo' quindi ritenersi sussistente una minaccia di danno grave proveniente da soggetti non statuali che lo Stato non sappia o non voglia reprimere.



Infine, secondo quanto ritenuto dalla difesa, la posizione del richiedente sarebbe meritevole dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria, in quanto la regione d'origine del ricorrente è interessata da un grave clima di violenza e insicurezza che esporrebbe lo stesso, in caso di rientro, a un danno da definire grave secondo i parametri di cui all'art. 14 del decreto suddetto, e specificamente di cui alla lett. C) (minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

In realtà, osserva la Corte che, per quanto attiene alla protezione sussidiaria, il ricorrente non corre nessuno dei rischi contemplati dalla norma in esame, in quanto non si rinviene, allo stato attuale, nella zona di provenienza del richiedente, (Punjab), una situazione di violenza indiscriminata che possa estendersi ad alcuni civili a prescindere dalla loro situazione personale, come prevede l'articolo 15, lettera c), della direttiva «qualifiche» (2011/95/UE)

Occorre infatti, innanzitutto, ricordare che, al fine di poter qualificare una situazione ingravescente nel paese di provenienza del richiedente come caratterizzata da violenza indiscriminata, è necessario, secondo quanto statuito dalla Corte Suprema sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia, che il solo fatto della presenza nel paese comporti un rischio per la vita della persona stessa (Cass. 16202/2015, CGUE 17.2.2009, proc. C-465/07, Elgafaji).

Nel caso in esame, il richiedente ha fornito la prova di



provenire dal Punjab, regione del Pakistan che, come pure osservato dal primo Giudice, e' una regione che, secondo le fonti Easo, Crss e Piccs piu' recenti citate nel provvedimento impugnato, non puo' ritenersi preda di violenza indiscriminata (cfr. motivazione della sentenza in atti).

Secondo quanto riportato da fonti attendibili (cfr. Emergency Response Coordinatio Center (ERCC) rapporto sul Pakistan del gennaio 2016 Humanitarian Situation), " il Punjab, pur essendo politicamente stabile, vede la presenza di forti rivalità tra partiti politici che spesso sfociano in scontro. Il partito attualmente al potere Pakistan Muslim League ha la propria roccaforte nel Punjab e spesso si scontra con alcuni manifesti membri di altri partiti ".

Inoltre, si apprende dai report più recenti in materia (Easo 2015, Human Rights Watch nel settembre 2016, Immigration and Refugee Board of Canada nel gennaio 2016) che in Pakistan esiste un sistema di giustizia penale pienamente funzionante,

Non appare, pertanto, possibile ipotizzare che il ricorrente corra un rischio effettivo di danno grave per il solo fatto di fare ritorno nel proprio Paese d'origine, ai sensi della lett. c dell'art. 14 citato, posto che la zona del Punjab di provenienza dell'appellante non è attualmente interessata dagli scontri e i disordini nell'accensione sopraindicata.

La censura del provvedimento da parte dell'appellante non può pertanto accogliersi sotto tale profilo, tenuto conto, peraltro, che i fatti narrati dal richiedente riguardano un grave episodio di criminalità comune accaduto ai suoi danni della sua convivente, perseguibile secondo le leggi dello Stato di provenienza che, nella



specifica regione, e' politicamente stabile con un sistema di repressione dei reati funzionante ed efficace.

L'appello deve, invece, accogliersi, ad avviso della Corte, con riferimento alla protezione umanitaria.

Invero, nel caso in esame, l'appellante ha documentato di essersi integrato in Italia e di svolgere una stabile attività lavorativa (cfr. documenti in atti).

E' poi stato dedotto che l'appellante ha dovuto abbandonare il suo lavoro nel paese d'origine per fuggire con la donna con cui aveva instaurato una relazione ritenuta reato nel paese d'origine sradicandosi del tutto dal suo tessuto socio economico.

Cio' posto, va osservato che, secondo il piu' recente orientamento del S.C., “ Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un adeguato grado d'integrazione sociale nel nostro paese non puo' escludere l'esame specifico ed attuale della situazione oggettiva e soggettiva del richiedente con riferimento al paese d'origine dovendosi fondare su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio di diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass. 4455/2018).

Alla stregua di tali principi, nel caso in esame, tenuto conto della situazione personale dell'appellante, e dei motivi per cui ha lasciato il suo paese, del fatto che e' comunque esposto alla vendetta privata ad opera del marito tradito, e del fatto che egli lavora



stabilmente in Italia mentre nel suo paese ha dovuto abbandonare il proprio lavoro e la propria città, può ravvisarsi una specifica situazione di vulnerabilità personale del ricorrente che consente il riconoscimento della protezione umanitaria.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di questo grado del giudizio, tenuto conto dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'appellante e del fatto che parte convenuta è un'amministrazione dello Stato.

P. Q. M.

In parziale accoglimento dell'appello proposto da **[REDACTED]** **[REDACTED]** avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di Catania ex art. 702 ter c.p.c. in data 4.11.2016 riconosce il diritto dell'appellante ad un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Compensa integralmente le spese di questo grado del procedimento. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione del 7 marzo 2018.

IL PRESIDENTE EST.

dott. Concetta Pappalardo

Concetta Pappalardo

[Signature]

Deposita nella Cancelleria
della Corte di Appello di Catania
oggi 09/03/18
IL CANCELLIERE

[Signature]
IL CANCELLIERE